



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 14 del mese di maggio dell'anno 2024 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 267 del 14/05/2024

**OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA (RIF. N. 3365):
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**



**OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA (RIF. N. 3365):
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 304 in data 30/04/2024 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesso che con prot. n. 0068922 del 04.12.2018, i (omissis), nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore (omissis), hanno promosso istanza di mediazione avanti l'Organismo di Conciliazione Forense di Varese per ottenere il risarcimento dei danni che sarebbero derivati ai ricorrenti, in conseguenza di prestazioni sanitarie ricevute dal minore presso l'Ospedale di Cittiglio in data 23.10.2016 (ns. rif. n. 3365);

premesso, altresì, che, successivamente, i medesimi hanno promosso ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 L. 08.03.2017 n. 24, avanti il Tribunale di Varese, notificato in data 28.06.2021 prot. n. 0044752, nei confronti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, al fine di ottenere la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio a cui demandare i quesiti ritenuti opportuni per accertare la sussistenza della colpa medica e per quantificare i danni che sarebbero derivati ai ricorrenti, in conseguenza di prestazioni sanitarie ricevute dal minore presso l'Ospedale di Cittiglio in data 23.10.2016 (ns. rif. n. 3365);

dato atto che, con successivo atto notificato in data 15.04.2022 prot. n. 0026324, i (omissis) hanno promosso ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 8 L. 08.03.2017, n. 24 nei confronti dell'ASST dei Sette Laghi;

ricordato che l'assetto della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera è strutturato dall'1.1.2014 secondo modalità, condizioni e clausole coerenti con il progetto assicurativo regionale della Lombardia e che lo stesso è caratterizzato, tra l'altro, da una clausola di autoritenzione del rischio denominata Self Insurance Retention (S.I.R.) di Euro 250.000,00 a sinistro;

dato atto che, in coerenza con le condizioni e clausole di cui alla polizza AmTrust Assicurazioni S.p.a. rct/o n. ITOMM160023:

- si è convenuto con l'assicuratore una quantificazione del potenziale risarcimento del danno in misura superiore alla soglia della S.I.R.;



- l'Assicuratore ha assunto la gestione del sinistro in oggetto per il tramite del loss adjuster AmTrust Assicurazioni S.p.a., secondo le modalità previste dalla citata polizza e dalla "procedura sinistri" allegata alla stessa;

richiamata la deliberazione n. 263 del 12.05.2022, con la quale l'ASST dei Sette Laghi si è costituita nell'ambito del succitato giudizio, conferendo a tal fine procura *ad litem* all'Avv. Michele Tavazzi, con Studio sito in via G. Marconi n. 9 – 40122 Bologna, come designato dalla Compagnia di Assicurazioni AmTrust;

preso e dato atto che nel caso specifico l'attività di valutazione della richiesta risarcitoria in oggetto si è sviluppata, conformemente con la citata procedura di gestione dei sinistri, attraverso la raccolta della necessaria documentazione nonché attraverso il successivo esame degli esiti dell'attività istruttoria condotta dall'assicuratore, e ciò in ossequio alle condizioni e clausole di cui alla suddetta polizza rct/o;

preso e dato atto, altresì, che le suddette valutazioni sono state condotte nell'ambito dell'Organismo tecnico preposto alla minimizzazione dell'impatto economico dei sinistri, denominato "Comitato Valutazione Sinistri" - (C.V.S.) -, in coerenza con le linee di indirizzo regionale sulla gestione dei sinistri;

rilevato che la suddetta attività si è conclusa con la determinazione di autorizzare l'Assicuratore AmTrust, nell'interesse dell'Azienda, a ricercare una conveniente soluzione transattiva con controparte, in coerenza con gli esiti delle perizie medico legali sul caso e con le risultanze istruttorie, fino all'importo massimo condiviso nelle riunioni del Comitato Valutazione Sinistri tenutesi in data 10.03.2021, 21.02.2023 ed in data 20.06.2023 di cui, rispettivamente, ai Verbali n. 4/2021, n. 5/2023 e n. 13/2023, debitamente depositati agli atti della struttura proponente;

evidenziato che alla suddetta riunione del CVS ha partecipato anche il Direttore Amministrativo e che, pertanto, il parere espresso dal CVS ha assorbito e sostituito l'autorizzazione del Nucleo di Transazione, in coerenza con la vigente procedura aziendale di gestione dei sinistri (PG19);

rilevato, altresì, che l'Assicuratore AmTrust, in ossequio a quanto stabilito nell'ambito del Verbale CVS n. 13/2023 del 20.06.2023, ha avviato trattative con la controparte, nei limiti indicati nel medesimo;

preso atto che, ad esito delle attività stragiudiziali svolte, la Compagnia Am Trust Assicurazioni S.p.a., in data 12.03.2024 prot. n. 0020651 ha trasmesso atto di transazione-quietanza sottoscritto dai (omissis), in proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore (omissis), e dai Legali dei medesimi, Avv. Fabio Ambrosetti e Michela Longo, a tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni inerenti, connessi o conseguenti al sinistro di che trattasi, per un importo onnicomprensivo pari ad € 220.000,00 a carico dell'ASST dei Sette laghi, in forza della clausola Self Insurance Retention (S.I.R.), di cui:

- € 30.000,00 in favore (omissis) per i danni subiti *iure proprio*;
- € 30.000,00 in favore (omissis) per i danni subiti *iure proprio*;
- € 140.000,00 per conto del minore (omissis);
- € 10.000,00 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Fabio Ambrosetti;



– € 10.000,00 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Michela Longo, da corrispondersi interamente mediante bonifici bancari intestati ai ricorrenti ed ai loro Legali, le cui coordinate sono meglio precisate nell'atto transattivo di cui trattasi (ns. rif. n. 3365);

preso, altresì, atto che con successiva raccomandata del 22.04.2024, acquisita agli atti in data 26.04.2024 prot n. 0034750, l'Avv. Michele Tavazzi ha trasmesso originale del succitato atto di transazione-quietanza con firma olografa delle parti in causa;

precisato che il suddetto pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione del suddetto atto di quietanza da parte della ASST dei Sette Laghi;

considerato che il succitato importo complessivo di € 220.000,00 di cui al suddetto atto di transazione-quietanza rientra nel limite dell'importo autorizzato nell'ambito del Verbale CVS n. 13/2023 del 20.06.2023;

considerato, altresì, che l'eventuale mancato perfezionamento della procedura di definizione dell'accordo transattivo già raggiunto mediante il versamento della quota pattuita si porrebbe in evidente contrasto con l'attività sopra riassunta, condotta in rigoroso ossequio alle indicazioni regionali, ed esporrebbe pertanto l'ente a facili censure per responsabilità verso il terzo e verso lo stesso assicuratore aziendale, con i conseguenti rischi economici aggiuntivi ed inutile aggravio di costi;

considerato infine che il suddetto pagamento trova idonea copertura a bilancio, giusta deliberazione n. 965 del 09.08.2018, e comporta unicamente l'erosione degli accantonamenti già previsti *ab origine* per la copertura dei sinistri in S.I.R. relativi al periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 (autorizzazione n. 459/2018) da €. 1.140.400,73 ad € 920.400,73;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;



acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dai Signori (omissis), in proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore (omissis) e dai Legali dei medesimi, Avv. Fabio Ambrosetti e Michela Longo, a tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni inerenti, connessi o conseguenti al sinistro di cui in premessa, per un importo onnicomprensivo pari ad € 220.000,00 a carico dell'ASST dei Sette Laghi, in forza della clausola Self Insurance Retention (S.I.R.), di cui:
 - € 30.000,00 in favore (omissis) per i danni subiti iure proprio;
 - € 30.000,00 in favore (omissis) per i danni subiti iure proprio;
 - € 140.000,00 per conto del minore (omissis);
 - € 10.000,00 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Fabio Ambrosetti;
 - € 10.000,00 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Michela Longo,da corrispondersi interamente mediante bonifici bancari intestati ai ricorrenti ed ai loro Legali, le cui coordinate sono meglio precisate nell'atto transattivo di cui trattasi (ns. rif. n. 3365);
2. di dare atto che l'importo concordato con la Controparte, di cui al succitato atto di transazione, è nei limiti delle determinazioni assunte dal Comitato Valutazione Sinistri nell'ambito del verbale n. 13/2023 del 20.06.2023, debitamente depositato agli atti;
3. di dare mandato alla S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità di provvedere al pagamento della somma indicata nell'atto di quietanza, ed in particolare dell'importo onnicomprensivo di € 220.000,00, di cui € 200.000,00 per sorte capitale in favore dei ricorrenti ed € 20.000,00 a titolo di spese legali, ripartiti come sopra indicato, e da versare mediante bonifico bancario sui conti correnti meglio specificati nel citato atto di transazione e quietanza;
4. di evidenziare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in complessivi € 220.000,00 sono già stati imputati a bilancio con deliberazione n. 965 del 09.08.2018, avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio assicurativo rct/o per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2019 (autorizzazione n. 459/2018) e che pertanto il medesimo non comporta alcuna sopravvenienza passiva;
5. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 220.000,00, siano imputati al conto n. 320125 "Fondo rischi per copertura diretta (autoassicurazione)";
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 304 DEL 30/04/2024

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA (RIF. N. 3365): DETERMINAZIONI
CONSEQUENTI.****IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo

Altro: già stati imputati a bilancio con deliberazione n. 965 del 09.08.2018

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 267 del 14/05/2024

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA (RIF. N. 3365): DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 14/05/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Ghilotti Damiano - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Delegato S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Folino Rosy - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Ghilotti Damiano